

COMUNE DI CARRE'
(Provincia di Vicenza)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(Ai sensi della Legge 27 dicembre 2019
n.160 art.1 commi 816-836)**

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 8 marzo 2021

ARTICOLI

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 2 – Definizioni.....	4
Articolo 3 – Presupposto del canone.....	5
Articolo 4 – Soggetti passivi	6
Articolo 5 – Soggetto attivo	6
Articolo 6 – Concessioni e Autorizzazioni.....	6
Articolo 7 – Avvio del procedimento	8
Articolo 8 – Istruttoria amministrativa	10
Articolo 9 – Rilascio della concessione o autorizzazione	11
Articolo 10 – Contenuto ed efficacia del provvedimento.....	11
Articolo 11 – Obblighi del concessionario.....	12
Articolo 12 – Durata dell’occupazione	12
Articolo 13 – Titolarità della concessione o autorizzazione	13
Articolo 14 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	13
Articolo 15 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	13
Articolo 16 – Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	13
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	15
Articolo 17 – Tipologia degli impianti pubblicitari.....	15
Articolo 18 – Autorizzazioni	15
Articolo 19 – Anticipata rimozione	15
Articolo 20 – Divieti e limitazioni.....	16
Articolo 21 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	16
Articolo 22 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	16
Articolo 23 – Presupposto del canone.....	17
Articolo 24 – Soggetto passivo.....	17
Articolo 25 – Modalità di applicazione del canone.....	17
Articolo 26 – Definizione di insegna d’esercizio	18
Articolo 27 – Criteri per la determinazione del canone	18
Articolo 28 – Dichiarazione.....	19
Articolo 29 – Pagamento del canone	20
Articolo 30 – Rimborsi e compensazione	20
Articolo 31 – Maggiorazioni, indennità, sanzioni	21
Articolo 32 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere	21
Articolo 33 – Mezzi pubblicitari vari	22
Articolo 34 – Riduzioni.....	22
Articolo 35 – Esenzioni.....	22
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	24
Articolo 36 – Tipologia degli impianti delle affissioni.....	24
Articolo 37 – Servizio delle pubbliche affissioni.....	24
Articolo 38 – Impianti privati per affissioni dirette	24
Articolo 39 – Modalità delle pubbliche affissioni	25
Articolo 40 – Canone sulle pubbliche affissioni	26
Articolo 41 – Materiale pubblicitario abusivo	26
Articolo 42 – Riduzione del canone.....	26
Articolo 43 – Esenzione dal canone	27
Articolo 44 – Pagamento del canone	27

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	28
Articolo 45 – Disposizioni generali	28
Articolo 46 – Tipologie di occupazioni	28
Articolo 47 – Occupazioni abusive	28
Articolo 48 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	29
Articolo 49 – Classificazione delle strade	29
Articolo 50 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	30
Articolo 51 – Modalità di applicazione del canone.....	30
Articolo 52 – Agevolazioni	31
Articolo 53 – Esenzioni.....	32
Articolo 54 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti	33
Articolo 55 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee	33
Articolo 56 – Accertamento e riscossione coattiva	34
Articolo 57 – Rimborsi	34
Articolo 58 – Maggiorazioni, indennità, sanzioni	34
Articolo 59 – Attività di recupero.....	35
Articolo 60 – Norme di rinvio e disposizioni finali	35
Articolo 61 – Entrata in vigore	35

Allegato 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Allegato 2 parte DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE DI BASE DEL CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Allegato 2 parte DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA DI BASE DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Allegato 2 parte DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE DI BASE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL D. Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Carrè del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 160/2019 di seguito denominato "canone" e dalle successive modificazione ed integrazioni;
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce, per il Comune di Carrè, i seguenti prelievi:
 - La Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP;
 - L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di concessione dal presente canone.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche-TOSAP e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
6. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 07.06.2016.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) *Messaggi pubblicitari*: la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato;
 - b) *Occupazione*: come definita al successivo art. 3, comma 1 lett. a), l'occupazione, anche abusiva, di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di terzi), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - c) *Concessione o autorizzazione*: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - d) *Canone*: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente articolo;

- e) *Tariffa*: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone lett. d) del presente articolo

Articolo 3 – Presupposto del canone

1. Il canone unico è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone è dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio e anche mediante servitù di uso pubblico (es. parcheggi privati ad uso pubblico);
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività, salve le esenzioni previste per legge e dal presente regolamento.
2. L'applicazione del canone di cui al punto b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al punto a).
3. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 28 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) la pubblicità effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli, targhe, stendardi e simili o qualsiasi altro mezzo non previsto dal successivo art. 33 si definisce temporanea o giornaliera quando la sua durata minima di esposizione è di 30 giorni e la sua durata massima non supera i 90 gg di esposizione.

Articolo 4 – Soggetti passivi

1. Ai sensi del comma 823 dell'art 1 della L. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del C.C.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima.

Articolo 5 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Carrè (VI).
2. Il Comune di Carrè ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Nel caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario incaricato.

Articolo 6 – Concessioni e Autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute

da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Non devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta quando previsto dalle norme di Legge.

2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada D.lgs. 285/1992 se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).

3. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo, saranno autorizzate dal Responsabile del Servizio competente secondo la finalità dell'occupazione.

4. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. E' altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è stato concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi.

6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

10. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

11. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni

relative a strade e beni di altre amministrazioni.

12. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere all'occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione/autorizzazione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda dovrà essere allegato l'eventuale verbale dell'autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione/autorizzazione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

13. Per l'autorizzazione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche (mercato settimanale), ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 7 – Avvio del procedimento

Concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda, soggetta ad imposta di bollo, se previsto dalla legge, deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- h) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione;

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

8. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario

9. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque all'esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune.

10. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto per legge, deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
- c) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia l'installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
- d) La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- e) Il contenuto del messaggio pubblicitario;
- f) La ragione per la quale è richiesta;

- g) La descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- h) L'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;

6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi è unica.

7. Nei casi di cui al precedente comma, il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

8. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e mette a disposizione dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti;

9. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) Locandine;
- b) Pubblicità su autoveicoli;
- c) Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992);

10. Anche se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria rientra fra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo autorizzativo.

Articolo 8 – Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 7, il responsabile formula all'interessato, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati;

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione all'ufficio protocollo del comune dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

9. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9 – Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) Pagamento, se dovuto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) Pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle normative vigenti
- c) Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) Versamento del deposito cauzionale ove richiesto e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e) Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico comunale in base alle indicazioni approvate con delibera di Giunta Comunale.

3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da altra garanzia prevista dalla legge.

Articolo 10 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
- b) La misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- c) La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

- d) Gli obblighi del concessionario;
 - e) L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone;
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) La misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) La durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) L'importo dovuto quale prima rata o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento;
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 11 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche e di installazione o esposizioni pubblicitarie, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 12 – Durata dell'occupazione

1. Le concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 13 – Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 11, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 14 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 11 , comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 15 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 16 – Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 20 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 17 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo regolamento per l'installazione, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del regolamento sopracitato sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 18 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio agli articoli di cui al Capo1 - Disposizioni generali del presente Regolamento.

Articolo 19 – Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 20 – Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte degli uffici competenti, che provvederanno anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire nel rispetto delle regole contenute nei regolamenti comunali. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 21 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 22 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 28 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 31, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune

con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 23 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 24 – Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 25 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 26 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 27 – Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;

- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati **nell'allegato 2** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui **all'allegato 2)** in relazione ai seguenti criteri:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 5 mq;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq e 8 mq;
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.

5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed è maggiorato come stabilito **nell'allegato 2)** delle seguenti percentuali:

- a) 100% per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5 mq;
- b) 66,65 % per le esposizioni pubblicitarie tra 5 mq e 8 mq;
- c) 50,00 % per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.

Articolo 28 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il

canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 29 – Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.000,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 30 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura legale.
4. Non si procede ad effettuare il rimborso qualora l'importo da restituire sia inferiore ad € 1,03.

Articolo 31 – Maggiorazioni, indennità, sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 %.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale generale delle entrate tributarie e non tributarie vigente.

Articolo 32 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone patrimoniale è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 33 – Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
5. Per la pubblicità effettuata con i mezzi di cui al precedente art.3 comma 4 lett. f) si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella prevista dall'articolo 27 comma 4 e comma 5 come indicato nell'allegato 2.

Articolo 34 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 35 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività

- svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36 – Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 per ogni mille abitanti o frazione.
3. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determina la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.
4. La superficie degli impianti affissionistici viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica: 10%
 - b) alle affissioni di natura commerciale: 90%

Articolo 37 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Carrè costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 38 – Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 39 – Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'**allegato 2** del presente Regolamento
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 40 – Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dell'**allegato 2** del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni, e i periodi successivi sono calcolati in ragione di multipli di 5 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
5. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c) sono stabilite nell'**allegato 2** del presente Regolamento.

Articolo 41 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 31 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 22 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 42 – Riduzione del canone

1. La riduzione del canone delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale o che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 43 – Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Carrè e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44 – Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità che verranno comunicate dal Comune o dal gestore del servizio.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 45 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 46 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato come disciplinato al Capo I - Disposizioni Generali del presente regolamento.

3. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni

Articolo 47 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 48 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 2** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 49 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le aree e le strade del Comune sono classificate in due categorie.

2. Alle strade appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

3. Alle occupazioni di suolo pubblico effettuate nelle strade od aree appartenenti alla 2a categoria la tariffa è pari al 30 % della tariffa per la 1° categoria.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 50 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. La tariffa viene applicata in base al numero delle ore di occupazione secondo i seguenti criteri:
 - Fino alle 8 ore di occupazione continuativa - 80% della tariffa giornaliera dovuta;
 - Fino alle 9 ore di occupazione continuativa - 90% della tariffa giornaliera dovuta;
 - Oltre alle 9 ore - tariffa giornaliera.
4. La tariffa per le occupazioni temporanee di durata da 15 a 29 giorni consecutivi viene ridotta del 35%, per quelle di durata di 30 giorni e oltre la tariffa è ridotta del 50%.
5. Per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.

Articolo 51 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.

8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 52 – Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art.1 – comma 821 lettera f) – della Legge n.160/2019 sono disposte le seguenti riduzioni:

- a) Riduzioni delle tariffe per occupazioni permanenti:
 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%.
- b) Riduzione delle tariffe per occupazioni temporanee:
 - Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50%;
 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tariffa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
 - Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80%;

- Per le occupazioni aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi (ad es.: scavo, messa in pristino dell'assetto stradale), la tariffa è ridotta del 50%.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al relativo allegato tariffario.

Articolo 53 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- i) vasche biologiche;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
- p) Le occupazioni con passi carrabili, rampe e simili;
- q) Le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

- r) Le occupazioni per manifestazioni, sagre e spettacoli organizzati da associazioni o gruppi operanti stabilmente sul territorio comunale e senza scopo di lucro e/o patrocinate dal Comune.
- s) Le occupazioni realizzate dalle ONLUS di cui al D.lgs. 460/97;

Articolo 54 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

1. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità che verranno comunicate dal comune o dal soggetto gestore.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 400,00.

3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali vigente.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi in misura legale.
4. Non si procede ad effettuare il rimborso qualora l'importo da restituire sia inferiore ad € 1,03.

Articolo 58 – Maggiorazioni, indennità, sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi in misura legale.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Alle occupazioni realizzate abusivamente ai sensi del presente Regolamento si applica:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa di un importo non inferiore all'ammontare del canone e non superiore al doppio dello stesso, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.

5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate tributarie e non tributarie.

Articolo 59 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 2,00.

Articolo 60 – Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento canone unico commercio al dettaglio su aree pubbliche, alle norme contenute nel C.d.S., alla Legge 160/2019 e alle successive norme, legislative e/o regolamentari, in materia approvate;

2. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione. Tutti gli impianti attualmente esistenti saranno oggetto di valutazione di compatibilità con le disposizioni contenute nel presente Regolamento in sede di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata;

3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al C.d.S., nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità ed occupazione suolo pubblico, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento;

Articolo 61 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

Allegato 1 – ELENCO STRADE ED AREE PER CATEGORIA

	STRADE DI PRIMA CATEGORIA:
1	Piazza 11 Febbraio
2	Piazza 4 Novembre
3	Via Balestri
4	Via Ca' Magra
5	Via Capovilla
6	Via Ciarelle
7	Via Compans
8	Via Crosara
9	Via della Pace
10	Via Fondovilla
11	Via G. Marconi
12	Via Monte Cengio
13	Via Monte Cimone
14	Via Monte Grappa
15	Via Monte Novegno
16	Via Monte Ortigara (fino all'altezza della Scuola Elementare)
17	Via Monte Pasubio
18	Via Monte Paù
19	Via Monte Summano
20	Via Olmo
21	Via P.G. Apolloni
22	Via Pietrarossa
23	Via Pilastrì
24	Via Roma
25	Via S. Lorenzo
26	Via Santa Lucia
27	Via Sille
28	Via Tedesca
29	Via Tincato
30	Via Val D'Assa
	STRADE DI SECONDA CATEGORIA:
1	Via Albanigo
2	Via Astico
3	Via Bianche
4	Via Braglio
5	Via Brenta
6	Via Broiadosso
7	Via Brolo
8	Via Cà Vecchia

9	Via Caldele
10	Via Campogrosso
11	Via Castelletto
12	Via Castello
13	Via Colombara
14	Via Costa Diana I'
15	Via Costa Diana II'
16	Via Coste
17	Via Croce
18	Via Crocetta
19	Via Don Giuseppe Marini
20	Via Fattecca
21	Via Fradara
22	Via Fratta
23	Via Fusara
24	Via G. Levi
25	Via Grumo Basso
26	Via Igna
27	Via Leogra
28	Via Marezzane
29	Via Mons. Spiller
30	Via Monte Ortigara (dall'altezza della Scuola Elementare fino all'incrocio con Via Broiadosso)
31	Via Prà Comberto
32	Via Prà Dell'Asta
33	Via Prà Pasenaro
34	Via Prà Secco
35	Via Rivella
36	Via Ronchi
37	Via Rostoncello
38	Via Rostone
39	Via Rua
40	Via Schefferla
41	Via Sentiere
42	Via Tavani
43	Via Terranato
44	Via Timonchio
45	Via Valdaro
46	Via Vignole
47	Via Zanche

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

COMUNE DI CARRE' (VI)

Tariffa annuale (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€	0,60

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria		Coefficiente tariffa annuale		Coefficiente tariffa giornaliera	
		Categoria normale	€ MQ.	Categoria normale	€ MQ.
1	LOCANDINE, TELE, GONFALONI, CARTELLI CAVALLETTI ecc. tariffa indicata per 30 GIORNI fino ad un massimo di 90 giorni			1,900	1,14
2	LOCANDINE, TELE, GONFALONI, CARTELLI, CAVALLETTI ecc. tariffa indicata per 60 GIORNI fino ad un massimo di 90 giorni			3,800	2,28
3	LOCANDINE, TELE, GONFALONI, CARTELLI, CAVALLETTI ecc. tariffa indicata per 90 GIORNI fino ad un massimo di 90 giorni			5,400	3,24
4	LOCANDINE, TELE, GONFALONI, CARTELLI, CAVALLETTI ecc. Tariffa oltre i 90 giorni (ANNUALE). Sono dovute le maggiorazioni di cui ai punti da 15 a 17	0,380	11,40		
5	Esposizione pubblicitaria effettuata con STRISCIONE TRASVERSALE che attraversa la strada o la piazza - tariffa indicata per minimo di 15 GIORNI FINO A MQ. 5,00 PER SINGOLA FACCIA			19,000	11,40
5	Esposizione pubblicitaria effettuata con STRISCIONE TRASVERSALE che attraversa la strada o la piazza - tariffa indicata per minimo di 15 GIORNI DA MQ. 5,01 A 8,00 PER SINGOLA FACCIA			28,500	17,10
5	Esposizione pubblicitaria effettuata con STRISCIONE TRASVERSALE che attraversa la strada o la piazza - tariffa indicata per minimo di 15 GIORNI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,00 PER SINGOLA FACCIA			38,000	22,80
6	Per la pubblicità effettuata a mezzo di APPARECCHI AMPLIFICATORI e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun GIORNO o frazione			10,340	6,20
7	Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il VOLANTINAGGIO: per PERSONA al GIORNO			3,450	2,07
8	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, DISPLAY anche a MESSAGGIO VARIABILE per conto altrui	1,102	33,06		
9	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, DISPLAY anche a MESSAGGIO VARIABILE per conto altrui fino a 3 mesi - tariffa indicata per 30 GIORNI o frazione			5,510	3,31
10	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, DISPLAY anche a MESSAGGIO VARIABILE per conto proprio	0,551	16,53		
11	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, DISPLAY anche a MESSAGGIO VARIABILE per conto proprio fino a 3 mesi - tariffa indicata per 30 GIORNI o frazione			2,760	1,66
12	Esposizione pubblicitaria effettuata con DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE o cinematografiche su SCHERMI o PARETI RIFLETTENTI - tariffa al GIORNO indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie			3,450	2,07
13	Pubblicità effettuata da AEROMOBILI mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni GIORNO o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati			82,630	49,58
14	Per la pubblicità eseguita con PALLONI FRENATI e simili per ogni giorno o frazione			41,320	24,79
15	Esposizione pubblicitaria effettuata in forma OPACA di superficie fino a 5,00 mq.	0,380	11,40		
16	Esposizione pubblicitaria effettuata in forma OPACA di superficie tra 5,01 mq ed 8,00 mq.	0,570	17,10		

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

COMUNE DI CARRE' (VI)

Tariffa annuale (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€	0,60

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria		Coefficiente tariffa annuale		Coefficiente tariffa giornaliera	
		Categoria normale	€ MQ.	Categoria normale	€ MQ.
17	Esposizione pubblicitaria effettuata in forma OPACA di superficie superiore a 8,00 mq.	0,760	22,80		
18	Esposizione pubblicitaria effettuata in forma LUMINOSA fino ad 5,00 mq.	0,760	22,80		
19	Esposizione pubblicitaria effettuata in forma LUMINOSA di superficie tra 5,01 mq ed 8,00 mq.	0,950	28,50		
20	Esposizione pubblicitaria effettuata in forma LUMINOSA di superficie superiore a 8,00 mq.	1,140	34,20		
21	Esposizioni pubblicitarie effettuate in forma OPACA da soggetti privati su spazi ed IMPIANTI concessi in via esclusiva dal COMUNE. Sono dovute le maggiorazioni di cui ai punti da 15 a 17	0,380	11,40		
22	Esposizioni pubblicitarie effettuate in forma LUMINOSA/ILLUMINATA da soggetti privati su spazi ed IMPIANTI concessi in via esclusiva dal COMUNE. Sono dovute le maggiorazioni di cui ai punti da 18 a punto 20	0,760	22,80		
23	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, con i cosiddetti CAMION VELA - tariffa indicata per 30 GIORNI fino ad un massimo di 90 giorni al metro quadrato fino a 5,00 mq.			1,900	1,14
24	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, con i cosiddetti CAMION VELA - tariffa indicata per 30 GIORNI fino ad un massimo di 90 giorni al metro quadrato per superficie tra mq. 5,01 e mq. 8,00			3,800	2,28
25	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, con i cosiddetti CAMION VELA - tariffa indicata per 30 GIORNI fino ad un massimo di 90 giorni al metro quadrato per superficie maggiore di 8,00 mq.			5,400	3,24
26	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, con i cosiddetti CAMION VELA - tariffa indicata oltre i 90 giorni (ANNUALE) e fino a 5,00 mq.	0,380	11,40		
27	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, con i cosiddetti CAMION VELA - tariffa indicata oltre i 90 giorni (ANNUALE) e per superficie tra 5,01 mq. e 8,00 mq.	0,570	17,10		
28	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, con i cosiddetti CAMION VELA - tariffa indicata oltre i 90 giorni (ANNUALE) e per superficie superiore a 8,01 mq.	0,760	22,80		
29	Pubblicità visiva effettuata per conto altrui all'interno e/o all'esterno di VEICOLI - tariffa al metro quadrato per superficie fino a 5,00 mq. Sono dovute le maggiorazioni di cui ai punti da 15 a 17	0,380	11,40		
30	Pubblicità su veicoli omologati come AUTO PUBBLICITARIE. Tariffa al metro quadrato per superfici fino a 5,00 mq. Sono dovute le maggiorazioni di cui ai punti da 15 a 17	0,380	11,40		
31	Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili monofacciali o bifacciali posti sui CARRELLI DELLA SPESA di supermercati o centri commerciali tariffa al mq.	0,380	11,40		
32	PRE-INSEGNE o FRECCHE direzionali	0,380	11,40		
33	ALTRE TIPOLOGIE tipologie di esposizioni pubblicitarie effettuate in forma OPACA. Sono dovute le maggiorazioni di cui ai punti da 15 a 17	0,380	11,40		

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

COMUNE DI CARRE' (VI)

Tariffa annuale (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€	0,60

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria		Coefficiente tariffa annuale		Coefficiente tariffa giornaliera	
		Categoria normale	€ MQ.	Categoria normale	€ MQ.
34	ALTRE TIPOLOGIE di esposizioni pubblicitarie effettuate in forma LUMINOSA/ILLUMINATA. Sono dovute le maggiorazioni di cui ai punti da 18 a 20	0,760	22,80		
35	Per la pubblicità effettuata per conto proprio su VEICOLI DI PROPRIETA' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto non compresi nell'articolo 41 lettera o) del Regolamento:				
35a	effettuata con veicoli di portata uguale o superiore a 30 q.li	2,479	74,37		
35b	effettuata con rimorchi di portata uguale o superiore a 30 q.li	2,479	74,37		
35c	effettuata con veicoli di portata inferiore a 30 q.li	1,653	49,59		
35d	effettuata con rimorchi di portata inferiore a 30 q.li	1,653	49,59		
35e	effettuata con motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	0,826	24,78		

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

COMUNE DI CARRE' (VI)

TARIFE STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70x100 O FRAZIONI

TARIFFA GIORNALIERA STANDARD	€ 0,60
------------------------------	--------

COEFFICIENTE GIORNALIERO	0,172	0,149	0,138	0,131	0,126
TARIFFA GIORNALIERA	0,103	0,089	0,083	0,079	0,076
TOTALE €	GIORNI 10	GIORNI 15	GIORNI 20	GIORNI 25	GIORNI 30
	€ 1,03	€ 1,34	€ 1,66	€ 1,97	€ 2,27

MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70	FOGLI	1
MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100	FOGLI	2
MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200x140	FOGLI	4
MANIFESTI DI M. 6x3	FOGLI	24

NB:

PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%

PER I MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%

PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 100%

Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione.

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO COMUNE DI CARRE' (VI)

Tariffa annuale (permanente)	€	30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€	0,60

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete	€ 1,50 per ciascuna utenza
--	---------------------------------------

OCCUPAZIONI RIENTRANTI NELLA 1° CATEGORIA
OCCUPAZIONI RIENTRANTI NELLA 2° CATEGORIA

**TARIFFA PIU' ELEVATA
30% DELLA PRIMA CATEGORIA**

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' DI OCCUPAZIONE DI SUOLO

	Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	TARIFFA ANNUALE		TARIFFA GIORNALIERA	
		COEFFICIENTE ZONA 1	€ MQ.	COEFFICIENTE ZONA 1	€ MQ.
1	Occupazione permanente del suolo pubblico	0,586	17,58		
	Occupazione ordinaria di spazi SOPRASTANTI o SOTTOSTANTI al suolo pubblico	0,195	5,85		
	Occupazioni con TENDE fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,176	5,28		
4	PASSI CARRAI costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - E S E N T I	0,000	0,00		
4a	DIVIETO di SOSTA indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - ESENTI	0,000	0,00		
4b	PASSI CARRAI costruiti direttamente dal Comune, fino a 9,00 mq. - E S E N T I	0,000	0,00		
4c	PASSI CARRAI costruiti direttamente dal Comune, oltre a 9,00 mq. La superficie eccedente si calcola in ragione del 10% - E S E N T I	0,000	0,00		
4d	PASSI CARRAI costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - E S E N T I	0,000	0,00		
4e	PASSI CARRAI di accesso ad impianti distribuzione carburanti - E S E N T I	0,000	0,00		
5	Occupazioni permanente con AUTOVETTURE adibite al TRASPORTO PUBBLICO nelle aree a ciò destinate - E S E N T I	0,000	0,00		
6	Occupazioni realizzate con GRIGLIE, CAPPOTTI termici od acustici ed intercapedini	0,195	5,85		
7	Occupazione con IMPIANTI di TELEFONIA MOBILE e tecnologie di telecomunicazione. APPARATO UNICO, occupazione singola con unico gestore di servizi. (*)	10,000	300,00		
8	Occupazione con IMPIANTI di TELEFONIA MOBILE e tecnologie di telecomunicazione. PIU' APPARATI con modalità co-siting e/o sharing, occupazione multipla. (*)	12,000	360,00		
	(*) Per tale tipologia di occupazione il coefficiente se riferito alle strade di zona 2 viene abbattuto del 20% anziché del 70%.				
9	Occupazioni realizzate con IMPIANTI per la RICARICA di VEICOLI elettrici	0,586	17,58		
10	Occupazioni realizzate con IMPIANTI per la DISTRIBUZIONE di CARBURANTE con serbatoi di capacità non superiore a 3.000 litri	1,033	30,99		
10a	Per SERBATOI di maggiore capacità il coefficiente di cui al punto 10 aumento di 1/4 ogni mille litri o frazione. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità				
10b	Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ausiliari, fenzionali o decorativi, tettoie, chioschi e similari sono soggetti al canone nella misura:	0,586	17,58		
11	Occupazioni realizzate con apparecchi DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,172	5,16		
12	Occupazione temporanea del suolo pubblico			0,646	0,39
13	Occupazione ordinaria di spazi SOPRASTANTI o SOTTOSTANTI al suolo pubblico			0,217	0,13
14	Occupazioni con TENDE e simili AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO			0,195	0,12

